



Direzione Regionale del Veneto

Settore gestione Risorse

Ufficio Risorse materiali

PATTO DI INTEGRITÀ

Oggetto: Patto di integrità relativo alla gara (RDO n.2760608 su MePA) fornitura di uno studio direzionale completo per la Direzione Provinciale di Vicenza.

Tra

L'Agenzia delle Entrate

e

la Società.....(di seguito denominata Società),

sede legale in....., vian.....

codice fiscale /P. IVA, rappresentata da.....

.....in qualità di

Nota: Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal partecipante alla Trattativa in oggetto. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla trattativa. Il presente atto, costituirà parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura.

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n.190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
- l’Aggiornamento al P.N.A. emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2016-2018 dell'Agenzia delle Entrate, adottato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 16426 del 29 gennaio 2016;
- il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici",

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Agenzia delle Entrate e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione
2. La sottoscritta Impresa si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2015/118379 (Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate).¹ A tal fine l'Impresa è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza dei codici sopra citati, l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art.17 del D.P.R. n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo web <http://www.agenziaentrate.gov.it> nella sezione Amministrazione Trasparente. L'impresa si impegna a trasmettere copia dei "Codici" ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al Codice di Comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.
3. La sottoscritta Impresa dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Agenzia nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'impresa dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.

¹ Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art.1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

4. La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Agenzia delle Entrate qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento relativa al presente Patto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto.
5. La sottoscritta Impresa si impegna a riferire tempestivamente alla Agenzia delle Entrate ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'Impresa prende, altresì, atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. La sottoscritta Impresa è consapevole che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione criminale, il contratto si risolverà di diritto.
6. La sottoscritta Impresa dichiara, altresì, che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. L'Impresa dichiara altresì di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e/o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile con altre Imprese partecipanti alla procedura.
7. La sottoscritta Impresa si impegna a rendere noti, su richiesta della Agenzia delle Entrate, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 2

1. La sottoscritta Impresa prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, saranno applicate, a seconda delle fasi in cui lo stesso si verifichi, le seguenti sanzioni, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge:
 - a) Esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento;
 - b) Esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Agenzia delle Entrate per i successivi 3 (tre) anni
 - c) Risoluzione del contratto.

Articolo 3

Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto costituisce parte integrante del contratto pur se non materialmente allegato.

Articolo 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente alla documentazione di gara.

Articolo 5

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del c.p.p., vanno segnalati al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della prevenzione della corruzione della Agenzia delle Entrate.

Articolo 6

Ogni controversia relativa all'interpretazione, e all'esecuzione del presente Patto di integrità tra Agenzia delle Entrate e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data

Agenzia delle Entrate

Timbro dell'impresa e
Firma del legale rappresentante